



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Eleonora Berti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 18 del 30/03/2021

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – PARTE FISCALE

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, denominato "Decreto Sostegni" che introduce una serie di misure a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il presente decreto è entrato in vigore il 23 marzo 2021 ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente circolare espone approfondimenti sui temi di maggiore interesse sotto il profilo fiscale, seguirà circolare relativa alla parte del lavoro.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

APPROFONDIMENTI

Contributo a fondo perduto (art. 1 c. 1-9)

Il Decreto Legge n. 41/2021 – Decreto “Sostegni” – ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto a:

- titolari di partita Iva;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- a condizione che il reddito agrario e i **ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019.

Il contributo, tuttavia, non spetta a:

- soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021;
- soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 23 marzo 2021;
- enti pubblici ex articolo 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione ex articolo 162-bis del Tuir.

Condizione per poter fruire del contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2020 abbia registrato un **calo di almeno il 30%** rispetto al 2019. A tal fine si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 euro;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

È previsto un **contributo minimo** pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti e un **importo massimo** pari a 150.000 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019:

- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per tutti i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2020 è previsto il contributo minimo.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante **riconoscimento di un credito d'imposta** di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, non cedibile ad altri soggetti. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, articolo 34, L. 388/2000 e articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

La scelta della modalità di erogazione è **irrevocabile**, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, a partire dal **30 marzo 2021** e non oltre il **28 maggio 2021**.

Utilizzo degli aiuti rispetto alle previsioni comunitarie (art. 1 c. 13-17)

L'articolo 1 commi da 13 a 17 ha disciplinato le condizioni per fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione Europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Lo scopo è permettere alle imprese di poter fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Nello specifico:

- il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
- il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute;
- il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. Per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del § 87 della Sezione 3.12;
- il comma 16 demanda l'individuazione delle modalità attuative di quanto sopra ad un decreto del Mef;
- il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Incremento fondo autonomi (art. 3)

Viene incrementato a 2.500 milioni di euro il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*".

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (art. 4 c. 1-9)

Tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici si sospendono e si prorogano le attività legate alla riscossione, con un importante effetto sui carichi inferiori a 5.000€, ancora in essere, del periodo 2000-2010.

Sospensione dei termini di riscossione

Viene modificato l'articolo 68, D.L. 18/2020 differendo al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'Inps), relativi alle entrate tributarie e non.

Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle

somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al:

- 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È previsto, inoltre, che l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.

Vengono modificati i termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità che diventano:

- se affidate nel 2018, il 31 dicembre 2023;
- se affidate nel 2019, il 31 dicembre 2024;
- se affidate nel 2020, il 31 dicembre 2025;
- se affidate nel 2021, il 31 dicembre 2026.

Viene, infine, integralmente sostituito il comma 4-bis, articolo 68, D.L. 18/2020 per tener conto del prolungamento della sospensione della riscossione.

La norma fa riferimento:

- ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021;
- ai carichi, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020, riguardanti rispettivamente i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018 e le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche nonché quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi anni 2017 e 2018.

In particolare, viene disposta:

- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), D.lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Sospensione pignoramento stipendi e pensioni

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di

assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.

Attività agente della riscossione 1° marzo – 23 marzo

Viene previsto che in riferimento al periodo 1° marzo – 23 marzo:

- sono salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Rottamazione cartelle

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi:

- i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e Iva riscossa all'importazione.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Fino a tale data, sono sospesi:

1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
2. i relativi termini di prescrizione.

Infine, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 5, c. 1-11)

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Accedono alla definizione i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

Ulteriori proroghe (art. 5, c. 12-22)

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei relativi effetti socioeconomici, sono state disposte le ulteriori seguenti proroghe:

- viene prorogata al *30 aprile 2021* la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145, D.L. 34/2020;
- viene prorogata fino al *31 gennaio 2022* il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad Albi e Ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi alla data del 23.03.2021 ai sensi dell'articolo 151, comma 1, D.L. 34/2020;
- viene *differita di un anno* la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), la quale è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5, D.L. 23/2020;
- viene prorogato al *16 maggio di ciascun anno* il versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. web tax), e, al *30 giugno di ciascun anno*, la presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021);
- con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione digitale dei documenti tributari, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei *6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi* (anziché 3 mesi). In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei 6 mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020);
- con effetti esclusivamente per l'anno 2021, vengono differiti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021, la quale sarà messa a disposizione dei contribuenti a partire *dal 10 maggio 2021*. Inoltre, è previsto il differimento al *31 marzo 2021* del termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche e il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. In aggiunta, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, deve essere effettuata entro il *31 marzo 2021*.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai (art. 6)

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente,

con propri provvedimenti, ridurrà la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

I fondi a disposizione ammontano a 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Viene, inoltre, prevista la riduzione, per l’anno 2021, del canone Rai, in misura pari al 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

Con l’art. 37 il Decreto Sostegni istituisce un nuovo Fondo da 200 milioni di euro per assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza Covid.

La norma si propone di integrare per l’anno 2021 l’attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all’epidemia in corso.

Destinatarie della norma sono le grandi imprese come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea ossia le imprese:

- con 250 o più dipendenti e
- con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Sono considerate “in temporanea difficoltà” le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definite all’articolo 2, punto 18, Regolamento UE 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dall’articolo 3, Regolamento UE 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003 e successive modificazioni. L’aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata a organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Mise, di concerto con il Mef, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Da ultimo l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati